



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 20/21

Dec. n. 2/22

Il giorno 18 febbraio 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal M.C. "MANZANO" nell'interesse del proprio licenziato MINOT Carlo, avverso la decisione del Direttore di Gara resa in data 3.10.2021, in ordine all'esclusione del predetto pilota dalla manifestazione di Campionato Triveneto Enduro cod. FRIEN007, svoltasi a Fogliano di Redipuglia (GO).

Il reclamante lamenta, sostanzialmente, la illegittimità dell'esclusione comminata al predetto pilota e, dopo aver esposto la ricostruzione dei singoli eventi che hanno caratterizzato, nella citata occasione, la gara del pilota Carlo MINOT, ha concluso per il suo annullamento, con conseguente revisione della relativa classifica.

Il G.S.N., letto il reclamo ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

I. Premessa - Nel caso di specie, l'oggetto del contendere riguarda le modalità di svolgimento della gara condotta dal pilota Carlo MINOT in occasione della manifestazione sportiva cod. FRIEN007 di Fogliano di Redipuglia del 3.10.2021. Secondo l'assunto del M.C. reclamante, in tale occasione, il pilota Carlo MINOT, a causa di indicazioni errate in merito al percorso da seguire, ricevute da parte degli addetti al percorso stesso, avrebbe completato solo la prima e la terza prova speciale, saltando, quindi, la seconda (poi, a suo dire, successivamente completata, fino a giungere al paddock). Il medesimo pilota ha, altresì, riferito di aver chiesto alla direzione di gara dei chiarimenti in merito a possibili cancellazioni della prova speciale n. 2, *medio tempore* eventualmente intervenute, e che, a seguito di tanto, è stato invitato a recarsi alla prova speciale n. 2, «*onde poter riprendere correttamente la gara*». Ciò nonostante, però, lo stesso pilota veniva escluso dalla gara a causa di un «*taglio di percorso involontario*» (cfr. pag. 2 del reclamo) e ciò, sebbene avesse fornito le sue giustificazioni al riguardo.

Nel rapporto del Commissario di gara Delegato alla manifestazione FRIEN007 viene, poi, dato atto delle seguenti circostanze:

- la segnaletica del percorso di gara non presentava alcuna anomalia;
- al momento della irrogazione della sanzione al pilota MINOT, non era stato possibile reperire l'addetto al percorso dal medesimo chiamato in causa, poiché non più presente in loco, «*visto che nel frattempo aveva cominciato a piovere*»;
- inizialmente la sanzione applicabile al predetto pilota era stata stabilita nella penalità di due minuti e mezzo;
- solo a seguito delle proteste del pilota medesimo, i funzionari F.M.I. preposti hanno deciso di comminargli la più grave sanzione dell'esclusione dalla manifestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, lettera b), dell'annesso regolamento Enduro 2021.

La proposta di sanzione del pilota MINOT, sottoscritta dal D.d.G., riporta, poi, la seguente dicitura: «(...) *Non potendo arrivare alla PS2 attraverso il percorso di gara, c'è l'evidenza che non ha rispettato il percorso di gara*».

È stato, quindi, disposto e sollecitato un supplemento di istruttoria, ritenuto necessario sulla scorta delle risultanze degli atti menzionati, ma a tanto non è seguito adeguato riscontro.

II. Il merito. – Venendo al merito della questione, il reclamo è fondato.

Deve, invero, osservarsi quanto segue.

Risulta pacifico che il pilota Carlo MINOT, nella citata occasione, è stato sanzionato con l'esclusione dalla manifestazione ai sensi dell'art. 28, comma 6, lettera b), del regolamento Enduro. Detta norma, testualmente, recita: «*E' vietato abbandonare il percorso o transitare in senso contrario. Ai piloti che non rispetteranno tale principio sarà applicata una delle seguenti sanzioni: a) penalizzazione fino a un max 5 minuti b) esclusione c) ammenda da € 50,00 a € 500,00 (quale rimborso danni causati - incassata dal C.d.G. e successivamente girata al Moto Club organizzatore a cura della FMI)*».

È altrettanto chiaro, però, che il suddetto pilota non ha abbandonato il percorso di gara, ma ha, probabilmente, effettuato in maniera errata la gara stessa. A suo dire, tale errore sarebbe ascrivibile alle indicazioni sbagliate ricevute da un soggetto addetto al percorso medesimo, il quale gli avrebbe segnalato di proseguire verso la PS3, anziché verso la PS2. Il C.d.G.D, come detto, non ha avuto modo di poter verificare le giustificazioni fornite dal pilota al momento della convocazione in direzione gara al termine della stessa, poiché l'addetto al percorso chiamato in causa dal MINOT non era rintracciabile. Inoltre, la circostanza secondo cui il pilota MINOT non abbia effettivamente abbandonato il percorso è acclarata, altresì, dal contenuto della proposta di sanzione innanzi menzionata e sottoscritta dal D.d.G., il quale attesta solo il mancato rispetto del percorso stesso e non certo il suo abbandono.

In virtù della evidente contraddittorietà degli atti ufficiali della manifestazione FRIEN007 del 3.10.2021, è stato, come detto, disposto un supplemento di istruttoria al fine di chiarire la cronologia degli eventi che hanno caratterizzato l'intera vicenda, ma senza esito alcuno, atteso che non è stato possibile nemmeno individuare l'addetto al percorso cui il pilota MINOT ha fatto più volte riferimento.

Difatti, posto che non appare deontologicamente corretto che ad un addetto al percorso di una manifestazione sportiva venga consentito di lasciare il campo di gara per il solo fatto che «*nel frattempo aveva cominciato a piovere*» (cfr. rapporto C.d.G.D.), il D.d.G. preposto alla citata manifestazione, ancorché sollecitato, ha completamente omesso di fornire il dovuto riscontro alle richieste inoltrategli dalla Segreteria degli Ufficiali di Gara F.M.I., impedendo, di conseguenza, una compiuta istruttoria in ordine al reclamo *de quo*.

I rapporti di gara, allora, risultano non solo manchevoli delle delucidazioni che l'addetto al percorso avrebbe dovuto fornire in merito alla posizione del pilota Carlo MINOT, in occasione della citata manifestazione, ma nemmeno il funzionario F.M.I. ad essa preposto è stato in grado di sopperire a tali mancanze attraverso il supplemento di istruttoria richiestogli.

Tra l'altro, acclarato che il pilota Carlo MINOT non ha tecnicamente abbandonato il percorso di gara, appare non giustificata l'irrogazione nei suoi stessi confronti della sanzione della esclusione ai sensi dell'art. 28, comma 6, lettera b) del regolamento Enduro, soprattutto alla luce di quanto riportato nel rapporto del C.d.G.D., secondo cui detta sanzione sarebbe stata decisa in luogo della penalità di due minuti e mezzo a seguito delle rimostranze del MINOT.

In altri termini, bene avrebbe fatto la direzione di gara a rintracciare, innanzitutto, l'addetto al percorso coinvolto dal pilota MINOT nella dedotta circostanza (eventualmente anche a mezzo del M.C. organizzatore dell'evento o attraverso la consultazione degli elenchi) per ottenere i dovuti chiarimenti sull'accaduto, e, poi, a valutare - se del caso - un accidentale "taglio di percorso" del

MINOT, anziché applicargli indiscriminatamente e con motivazioni apodittiche la sanzione della esclusione.

Ciò detto, in assenza di ulteriori elementi in merito alle dedotte circostanze, che pure l'addetto al percorso più volte menzionato avrebbe potuto riferire direttamente a questo G.S.N. a seguito del disposto ma non evaso supplemento di istruttoria, e ferma restando la inapplicabilità al caso di specie della sanzione della esclusione ai sensi della richiamata normativa regolamentare per le motivazioni suesposte, il reclamo deve essere accolto.

P.Q.M.


il Giudice Sportivo Nazionale,

- **ACCOGLIE** il reclamo;
- **ANNULLA** la sanzione della esclusione ex art. 28, comma 6, lettera b), del regolamento Enduro, comminata al pilota Carlo MINOT al termine della manifestazione del 3.10.2021 (cod. FRIEN007);
- **MANDA** alla S.T.S. per la rettifica delle relative classifiche;
- **DISPONE** la trasmissione della presente decisione e dell'intero fascicolo del procedimento al signor Coordinatore del G.U.E. per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Depositata il 18 febbraio 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Moto Club MANZANO;
- Minot Carlo;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;

- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada FMI;
- Co. Re. Friuli;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.